



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GUALDANI, VICECONTE, COLUCCI e AIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 2017

Disposizioni per favorire il risanamento delle posizioni debitorie
dei contribuenti

ONOREVOLI SENATORI. – La situazione di molte aziende e di molti contribuenti è al limite. Le somme iscritte a ruolo complessivamente a carico dell'agente della riscossione, al 28 febbraio 2015 ammontavano a 682,2 miliardi di euro. Il dato precedente, risalente al 25 giugno 2013, indicava ruoli non incassati per 527 miliardi di euro. In meno di un biennio, la massa di crediti dello Stato per ruoli è salita di oltre 150 miliardi di euro, ma 580,2 miliardi di essi sono da considerare prudenzialmente inesigibili ed il loro recupero risulta incerto. Pertanto, risulta improcrastinabile un intervento volto a prevenire ulteriori danni alle finanze pubbliche.

Per rilanciare lo spirito imprenditoriale di molti italiani ed evitare che persista un rapporto conflittuale con il fisco, il presente disegno di legge si prefigge lo scopo, attraverso la previsione del pagamento straordinario a «saldo e stralcio» delle somme iscritte nei ruoli, di fornire al contribuente in crisi una conveniente soluzione per sanare il proprio debito fiscale nei confronti dello Stato.

Tale provvedimento consente all'erario di incassare, almeno in parte, somme che rischiano concretamente di essere completamente perdute ed evita di alimentare quel circolo vizioso che si autoalimenta attraverso la contemporanea presenza, da un lato, di ruoli insostenibili e, dall'altro, di nuove imposte correnti in capo al contribuente.

Per poter accedere alla proposta di saldo e stralcio, il contribuente deve trovarsi o in una situazione di comprovata e grave difficoltà finanziaria o di momentanea difficoltà finanziaria. Tali definizioni sono recate dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Nel primo caso, il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 60 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene notificata la proposta di definizione del debito; inoltre, l'autorità di riscossione ha già accertato l'impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario.

Pertanto, con l'articolo 2 si propone che, entro il 31 marzo di ogni anno, ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, l'agente di riscossione proponga la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruoli resi esecutivi al 31 dicembre dell'anno precedente, che si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di una procedura di rateizzazione in corso. Il contribuente, anche a mezzo PEC (posta elettronica certificata), deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

Secondo l'articolo 3 del disegno di legge, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1, la proposta di definizione del debito consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione attraverso centoventi rate mensili di pari importo (dieci anni).

Vi può essere una proposta di sconto dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, pari al 30 per cento, qualora il contribuente accetti un pagamento dilazionato in

venti rate trimestrali di pari importo (cinque anni).

Invece, nel caso del contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, il debito, iscritto a ruolo, deve essere costituito per il 30 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene notificata la proposta di definizione del debito.

In questo caso, la proposta deve prevedere il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione attraverso un piano di rateizzazione composto da novantasei rate mensili di pari importo (otto anni).

Lo sconto, in questo caso del 10 per cento, dei tributi amministrati dall'Agenzia

delle entrate può avvenire solo qualora il contribuente accetti un pagamento dilazionato in sedici rate trimestrali di pari importo (quattro anni).

Per concludere, il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, modificando l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ha abbassato da otto a cinque il numero di rate non pagate che comportano la decadenza dal beneficio della rateizzazione richiesta dal contribuente in situazione di obiettiva difficoltà. L'articolo 7 del disegno di legge riporta ad otto il numero di rate necessarie per decadere dalla rateizzazione e allarga il periodo di ripartizione del debito da settantadue a novantasei rate mensili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «comprovata e grave difficoltà finanziaria»: la situazione in cui il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 60 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene notificata la proposta di definizione del debito di cui all'articolo 2, e sia stata accertata dall'autorità di riscossione l'impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per il 30 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene notificata la proposta di definizione del debito di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Proposta di definizione del debito)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di comprovata e grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruoli resi esecutivi al 31 dicembre dell'anno precedente, che si applica anche a eventuali debiti

iscritti a ruolo e oggetto di una procedura di rateizzazione in corso.

2. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 1 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

3. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione della proposta di cui al comma 1 all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

Art. 3.

(Contenuti della proposta di definizione a saldo e stralcio e modalità di versamento)

1. La proposta di definizione di cui all'articolo 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di comprovata e grave difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione attraverso centoventi rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dell'articolo 2.

2. I tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 subiscono una decurtazione del 30 per cento, qualora il contribuente accetti un pagamento dilazionato in venti rate trimestrali di pari importo.

3. La proposta di definizione di cui all'articolo 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'ag-

gio di riscossione attraverso novantasei rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dell'articolo 2.

4. I tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate di cui al comma 3 subiscono una decurtazione del 30 per cento, qualora il contribuente accetti un pagamento dilazionato in sedici rate trimestrali di pari importo.

5. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 4.

Art. 4.

(Comunicazioni alla Ragioneria generale dello Stato)

1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta ai sensi dell'articolo 2, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei rate»;

b) al comma 3, alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «otto rate».

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

